

COMUNE DI BONDENO

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Parere n. 37 del 13/09/2019

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 06/09/2019 avente ad oggetto:

PROGETTO DI FUSIONE DI “A TUTTA RETE S.R.L.” (ATR) IN “INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.”. APPROVAZIONE DELLA RINUNCIA ALLA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE INFRANNUALE PREVISTA DALL'ART. 2501-QUATER DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ AL TERMINE DEI TRENTA GIORNI INTERCORRENTI TRA L'ISCRIZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE E LA RELATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE, PREVISTO DALL'ART. 2601-TER, COMMA QUATTRO, DEL CODICE CIVILE.

Il sottoscritto Mauro Pironi in qualità di Revisore Unico del Comune di Bondeno, nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL 267/2000 predispone il seguente parere relativamente alla suddetta proposta di delibera, utilizzando il materiale trasmesso dall'Ente.

Il Revisore:

Esaminata la proposta di delibera in oggetto;

Rilevato che l'atto in esame dispone la concessione di semplificazioni procedurali, così come esposte nell'oggetto, relative alla redazione del progetto di fusione per incorporazione tra le società “A TUTTA RETE S.r.l. (ATR) – società Incorporanda” e “INRETE Distribuzione Energia S.p.A. (INRETE) – società Incorporante” di cui il Comune di Bondeno possiede una partecipazione dello 0,000198%, per un valore di capitale sociale di € 20,00;

Preso atto delle motivazioni formulate dalla società In Rete Distribuzione Energia S.p.A. nella nota di richiesta (documento allegato alla proposta di delibera);

Considerato che le rinunce richieste da *INRETE* consentono di semplificare le attività inerenti il progetto di fusione senza pregiudicare in alcun modo gli interessi del Comune di Bondeno, atteso che non si produce alcun effetto né sui valori delle quote di partecipazione e né sui rapporti giuridici in essere tra i Comuni soci, come espresso nella proposta di deliberazione consiliare;

Richiamati:

- l'articolo 2501-ter quarto comma del codice civile, che prevede che tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla

fusione, devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime;

- - l'articolo 2501-quater terzo comma del codice civile, che prevede che la situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Dirigenti competenti, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Esprime parere favorevole

In relazione alla proposta di deliberazione Consiliare esaminata.

L'Organo di revisione

Dott. Mauro Pironi

